



**Regolamento
Internalizzatore Sistemático
MelTrading**

MELT

SOMMARIO

1.	Oggetto del Regolamento.....	3
2.	Definizioni.....	3
3.	Struttura organizzativa.....	3
3.1	Chief Financial Officer.....	3
3.2	La Direzione Finanza e Capital Management di Gruppo.....	3
3.3	L'Ufficio Middle Office Finanza.....	4
3.4	L'organizzatore dell'Internalizzatore Sistemico.....	4
3.5	L'outsourcer dell'Internalizzatore Sistemico.....	4
4.	Strumenti finanziari negoziabili.....	4
5.	Ammissione, sospensione ed esclusione di Aderenti dalle negoziazioni su MELT.....	4
6.	Modalità di negoziazione.....	4
6.1	Tipologie di ordine e Proposte di Negoziazione.....	5
6.2	Prezzi delle PdN, limiti di variazione dei prezzi e prezzi di chiusura.....	6
6.3	Ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni.....	7
6.4	Cancellazione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari in scadenza.....	7
6.5	Calendario di negoziazione e liquidazione dei contratti conclusi su MELT.....	7
6.6	Fascia oraria di negoziazione.....	8
6.7	Problemi tecnici.....	8
6.8	Registrazione dei contratti conclusi su MELT.....	8
6.9	Disguidi operativi.....	9
7.	Obblighi dell'Organizzatore.....	9
7.1	Pre-Trade e Post-Trade Transparency.....	9
7.2	Comunicazioni.....	10
8.	Obblighi degli Aderenti.....	10
9.	Esercizio della Vigilanza.....	10
10.	Disposizioni finali.....	10
	Appendice.....	11

1. Oggetto del Regolamento

Il presente *Regolamento* disciplina l'organizzazione e il funzionamento del sistema di internalizzazione sistematica (di seguito "IS") su *strumenti finanziari* denominato "*MelTrading-MELT*" (di seguito MELT), istituito e gestito da Banca popolare dell'Emilia Romagna (di seguito "Banca") come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/6/2010, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 21 del Regolamento Mercati adottato dalla CONSOB con delibera n°16191 del 29 ottobre 2007.

2. Definizioni

Specifiche definizioni, acronimi e/o espressioni, evidenziate in corsivo nel presente Regolamento, sono illustrate nell'appendice.

Gestione del Documento

Il presente Regolamento redatto dalla Direzione Finanza e Capital Management di Gruppo è approvato, , dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

3. Struttura organizzativa

3.1 Chief Financial Officer

La gestione e il controllo di MELT sono curati dal *Chief Financial Officer* della Banca che ha piena ed esclusiva competenza su tutte le materie inerenti al funzionamento dell'IS, compresa la sospensione e la cessazione dello stesso.

Il Chief Financial Officer nell'esercizio di tali competenze si avvale del *Comitato di gestione e controllo dell'Internalizzatore Sistemico – MEL TRADING*" (di seguito "Comitato"), le cui regole di Funzionamento sono state approvate, in via di revisione, dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 8 settembre 2015.

3.2 La Direzione Finanza e Capital Management di Gruppo

La Direzione Finanza e Capital Management di Gruppo, sentito il Comitato, propone al *Chief Financial Officer*:

- l'*ammissione alla negoziazione* di nuovi strumenti finanziari nell'ambito delle tipologie individuate dal *Chief Financial Officer* stesso
- la loro eventuale revoca dalle negoziazioni.

La Direzione Finanza e Capital Management di Gruppo è il *market maker* di MELT.

Il desk deve garantire l'attività di pricing secondo le regole definite nella "Policy" del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna e assicurare la liquidità, con l'impegno di esporre quotidianamente ed in via continuativa almeno un prezzo in acquisto ed una quantità per ciascuno degli *strumenti finanziari* negoziati.

3.3 L'Ufficio Middle Office Finanza

L'Ufficio Middle Office Finanza di Bper Services è deputato al controllo degli obblighi di liquidità e di pricing assunti dal *market maker*.

3.4 L'organizzatore dell'Internalizzatore Sistemico

Banca popolare dell'Emilia Romagna è l'organizzatore dell'IS che ha il compito di verificare il corretto svolgimento delle negoziazioni.

Bper, per il funzionamento dell'IS si avvale della tecnologia informatica messa a disposizione dalla piattaforma sviluppata dalla società Hi-mtf Sim S.p.A.

3.5 L'outsourcer dell'Internalizzatore Sistemico

Hi-mtf Sim S.p.A. è l'*outsourcer* dell'IS e deve:

- verificare l'efficienza e l'adeguatezza dell'infrastruttura tecnologica, ovvero esercitare la funzione di controllo sulla corretta apertura del mercato.
- disporre la sospensione temporanea dalle negoziazioni in caso di disfunzione tecnica, dandone immediato avviso a Bper e agli *Aderenti*.

4. Strumenti finanziari negoziabili

Le tipologie di *strumenti finanziari* ammessi alla quotazione su MELT sono gli strumenti finanziari emessi dalle Banche del Gruppo, siano essi di tipo *plain vanilla* che strutturate.

Banca popolare dell'Emilia Romagna svolge l'attività di internalizzazione sistematica sugli *strumenti finanziari* per i quali il *Chief Financial Officer* ha deliberato l'*ammissione alle quotazioni*.

5. Ammissione, sospensione ed esclusione di *Aderenti* dalle negoziazioni su MELT

L'interconnessione a MELT è consentita alle *controparti qualificate* come definite dall'art 6 comma 2-quater lett. D) punto 1. del D.Lgs 58/1998 (nell'ambito dei servizi di investimento per i quali le stesse sono autorizzate ad operare).

Le modalità tecniche di interconnessione all'IS sono descritte nella documentazione predisposta dall'Organizzatore di MELT e messa a disposizione degli *Aderenti*.

L'accesso a MELT è consentito esclusivamente ai soggetti che abbiano fatto richiesta di poter essere ammessi alla negoziazione; in ogni caso l'ammissione di *Aderenti* alle negoziazioni su MELT viene disposta dal *Chief Financial Officer*, sentito il *Comitato* dopo aver verificato la presenza di tutti i requisiti necessari. La sospensione o l'esclusione dalle negoziazioni degli *Aderenti* può avvenire per decisione del *Chief Financial Officer* qualora questi si siano resi inadempienti agli obblighi previsti dal presente Regolamento, oppure qualora il loro comportamento sull'IS possa recare turbativa al regolare funzionamento del sistema stesso.

6. Modalità di negoziazione

La negoziazione degli strumenti finanziari ammessi avviene secondo le modalità di funzionamento di un sistema di tipo *Quote Driven*.

Le *Proposte di Negoziazione* (di seguito “*PdN*”) potranno essere eseguite solo al prezzo presente sull’IS.

6.1 Tipologie di ordine e Proposte di Negoziazione

Le negoziazioni si svolgono secondo la modalità di *Negoziazione Continua*. L’orologio ufficiale è sempre quello dell’IS

L’abbinamento delle proposte è automatico e avviene sempre tra una *PdN* di e una di segno contrario inserita dall’*Aderente*.

Gli ordini inseriti su MELT sono trattati nel rispetto della priorità temporale di ricezione.

Gli ordini che arrivano oltre l’orario di negoziazione dell’IS sono rifiutati.

Le *PdN* effettuate dagli *Aderenti* saranno inserite nel MELT soltanto a condizione che siano conformi a tutte le regole che disciplinano il funzionamento dell’Internalizzatore.

Le *PdN* devono contenere le seguenti informazioni:

- *strumento finanziario*
- quantità
- tipo di operazione
- condizioni di prezzo

Le *PdN* generate dagli ordini possono essere *al meglio* oppure *a prezzo limitato*.

Gli ordini senza limite di prezzo o *al meglio* possono essere eseguiti solo in presenza di *PdN* di segno contrario aventi prezzo uguale al miglior prezzo di acquisto/vendita esistente su MELT al momento dell’immissione.

Gli ordini sono eseguiti per le quantità disponibili sul *book di negoziazione* dell’IS.

Se l’ordine *al meglio* su uno *strumento finanziario* immesso nel sistema fosse per una quantità superiore a quella presente nell’IS, sarà eseguito limitatamente alla quantità di quest’ultimo, inviando una comunicazione di eseguito parziale.

La quantità eccedente dell’ordine *al meglio* rimarrà disponibile sul *book di negoziazione* assumendo il *prezzo limitato* dell’ultimo contratto concluso.

Se nel momento d’inserimento di un ordine *al meglio* su uno *strumento finanziario* non esiste un prezzo di segno opposto nell’Internalizzatore, il sistema rifiuterà automaticamente l’ordine inviando una comunicazione d’ineseguito.

Le *PdN a prezzo limitato* sono eseguite in presenza di proposte di segno contrario, aventi prezzi uguali o inferiori se in acquisto, uguali o superiori se in vendita, alle quantità disponibili sul *book di negoziazione* dell’IS.

Il sistema rifiuta automaticamente l’immissione di *PdN* che:

- presentano prezzi non coerenti con i *tick* minimi, di cui al punto 6.2;
- propongono quantità che non siano uguali al o multiple del *lotto minimo* negoziabile.

Per le *PdN* rifiutate il sistema invia all’intermediario un messaggio in cui è specificato il motivo del rifiuto.

Ciascun *Aderente* può revocare un ordine, inserendo nel sistema automatico tutti gli elementi necessari, coincidenti con quelli dell'ordine originario. In caso di mancata coincidenza di tutti gli elementi necessari, la revoca sarà automaticamente rifiutata dal sistema.

Qualora l'ordine originario sia stato già integralmente eseguito, il sistema rifiuterà automaticamente la revoca.

Gli ordini immessi su MELT sono validi esclusivamente nell'ambito della giornata d'immissione. Conseguentemente, al termine della seduta di negoziazione, il sistema procede alla cancellazione degli ordini ineseguiti, notificando l'evento all'*Aderente*.

Banca popolare dell'Emilia Romagna, in qualità di *market maker*, si impegna a garantire per ciascun strumento finanziario negoziato almeno una proposta in "denaro" per un quantitativo pari al 5% del valore nominale totale dell'emissione, fino ad un importo massimo fissato in 250.000 Euro.

6.2 Prezzi delle PdN, limiti di variazione dei prezzi e prezzi di chiusura

I prezzi delle *PdN* possono variare per valori pari o multipli dei *tick* calcolati per ogni strumento finanziario.

Il valore del *tick* è fissato a 0,01 per tutti gli *strumenti finanziari* ammessi alla quotazione.

L'ampiezza massima del differenziale denaro-lettera (*bid-ask spread*) è di 100 *tick* per i prestiti obbligazionari *plain vanilla* e di 200 *tick* per le obbligazioni strutturate. La formulazione di proposte in *ask* può essere subordinata alla disponibilità del prodotto finanziario da parte di Banca popolare dell'Emilia Romagna.

Ai fini del controllo automatico permanente della regolarità degli ordini di ciascun *strumento finanziario*, il sistema rifiuta l'immissione di *PdN* che superino l'uno o l'altro dei seguenti *limiti di variazione*:

- **Primo limite** che corrisponde al limite massimo di variazione delle *PdN* rispetto al *prezzo di chiusura* del giorno lavorativo precedente.

Il limite è posto al 10% di scostamento del prezzo per tutti gli strumenti finanziari ammessi alla quotazione.

- **Secondo limite** che corrisponde al limite massimo di variazione tra due contratti consecutivi nell'arco della stessa giornata sullo stesso *strumento finanziario*.

Il limite è pari al 5% di scostamento del prezzo per tutti gli strumenti finanziari ammessi alla quotazione.

Gli ordini che non rispettano tali parametri sono automaticamente rifiutati dal sistema, che manda un messaggio all'*Aderente*.

Ai fini della determinazione del *prezzo di chiusura* dello strumento finanziario, qualora nel corso della giornata si siano concluse negoziazioni, il relativo *prezzo di chiusura* sarà pari al prezzo medio ponderato per le quantità scambiate; qualora, invece, nel corso della giornata non si siano concluse negoziazioni, il *prezzo di chiusura* sarà pari alla media tra il *prezzo bid* e il *prezzo ask* rilevati alle ore 17.30 (termine della fascia oraria di negoziazione). Qualora, per uno o più strumenti, il *market maker* non disponesse della quantità dei titoli in vendita, il *prezzo di chiusura* sarà pari al *prezzo denaro (bid)* rilevato alle ore 17.30 (termine della fascia oraria di negoziazione).

6.3 Ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni.

L'*ammissione alla negoziazione* di strumenti finanziari, quotati e non quotati in un *Mercato Regolamentato* viene deliberata dal *Chief Financial Officer*, sentito l'*orientamento espresso dal Comitato*.

L'*ammissione alle negoziazioni* su MELT di uno *strumento finanziario* è comunicata agli *Aderenti* e alla Consob almeno 3 giorni lavorativi antecedenti il giorno d'inizio delle negoziazioni su quello strumento, secondo quanto previsto dal successivo punto 7.

Le sospensioni di uno strumento finanziario dalle negoziazioni possono essere di breve o di lunga durata.

Le sospensioni di breve durata, per ragioni contingenti, costituite dall'andamento anomalo delle negoziazioni di uno o più strumenti finanziari, possono essere disposte dal *Chief Financial Officer*, o da un suo delegato, al massimo per l'intera giornata di negoziazione. La sospensione può essere rinnovata anche prima dell'inizio della successiva seduta.

Qualora avvengano reiterate sospensioni o gravi anomalie strutturali, il *Chief Financial Officer* può disporre una sospensione di lungo periodo per una durata massima di quindici *giorni di mercato aperto*.

Al termine della sospensione di lungo periodo, il *Chief Financial Officer* potrà deliberare l'esclusione di uno o più strumenti finanziari dalle negoziazioni, con preavviso agli *Aderenti* di almeno 15 giorni di calendario

In tal caso il *Chief Financial Officer* ha la facoltà di stabilire che vengano esposte dall'*IS* solo *PdN* in acquisto, al fine di agevolare le possibilità di vendita da parte degli investitori.

Nel caso di esclusione o di sospensione degli scambi di strumenti finanziari richiesta dalla CONSOB ai sensi dell'art. 78, comma 1, del TUF, il *Chief Financial Officer* si attiene a quanto stabilito dall'autorità di vigilanza, anche in deroga a quanto sopra previsto.

6.4 Cancellazione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari in scadenza.

Gli *strumenti finanziari* in scadenza saranno automaticamente esclusi dalle negoziazioni entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza.

In caso di rimborso anticipato di uno *strumento finanziario* da parte del suo emittente, la cancellazione avviene entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di rimborso anticipato prevista.

6.5 Calendario di negoziazione e liquidazione dei contratti conclusi su MELT

Il calendario di negoziazione adottato da MELT è approvato dal *Chief Financial Officer* e pubblicato sul sito internet della Capogruppo BPER.

Il regolamento degli *strumenti finanziari* ammessi alle quotazioni su MELT avviene il terzo giorno lavorativo successivo alla negoziazione, tenendo conto delle festività previste dal *calendario Target*.

Banca popolare dell'Emilia Romagna darà pronta comunicazione circa eventuali deroghe al calendario di negoziazione e liquidazione indicato mediante specifico avviso reso noto a tutti i partecipanti all'Internalizzatore Sistemico ed altresì pubblicato nel internet del gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna

Il regolamento dei contratti conclusi su MELT, aventi per oggetto strumenti finanziari depositati presso Monte Titoli S.p.A., avverrà tramite il servizio *XTRM*.

Banca popolare dell'Emilia Romagna fornisce agli *Aderenti* le istruzioni vincolanti per il regolamento dei contratti stipulati su MELT.

6.6 Fascia oraria di negoziazione

Gli orari di negoziazione degli Strumenti Finanziari su MELT vanno dalle ore 09:00 alle ore 17:30.

Eventuali modifiche apportate, anche eccezionalmente, alla *fascia oraria di negoziazione* degli strumenti finanziari ammessi e alla fase di pre-trade dovranno essere deliberate dal *Chief Financial Officer* (o da un suo delegato) e tempestivamente comunicate agli *Aderenti*.

6.7 Problemi tecnici

Qualora sopraggiungano problemi tecnici e/o disfunzioni tecniche, che ostacolino il regolare funzionamento dell'IS, delle negoziazioni e/o delle proprie strutture informative, attraverso le quali sono diffusi i dati e le informazioni a supporto delle negoziazioni, il *Chief Financial Officer* (o un suo delegato) assume tutti i provvedimenti necessari, compresi quelli di sospensione e di riattivazione delle negoziazioni e di eventuale prolungamento della *fascia oraria di negoziazione*, anche parzialmente compensativo delle sospensioni.

Inoltre, il *Chief Financial Officer* pone tempestivamente a disposizione degli *Aderenti* le necessarie informazioni, utilizzando i mezzi disponibili ovvero adotta tutte le misure idonee a garantire continuità operativa.

6.8 Registrazione dei contratti conclusi su MELT

Tutti i contratti conclusi su MELT sono registrati in un archivio elettronico, con l'indicazione dei seguenti dati:

- numero progressivo del contratto
- data e orario d'inserimento delle proposte
- data e orario di esecuzione
- codice identificativo dello strumento finanziario negoziato (*ISIN*)
- quantità eseguita
- prezzo unitario
- posizione contrattuale del venditore (V) e dell'acquirente (A)
- tipo di conto (conto terzi o conto proprio).

Nello stesso archivio sono registrati i medesimi dati per le *Proposte di Negoziazione* immesse nel sistema.

Le registrazioni sono conservate per almeno 5 anni e consentono di effettuare in ogni momento ricerche su ogni singolo Strumento Finanziario, ogni singola tipologia di operazione nonché ogni singolo *Aderente* al sistema.

6.9 Disguidi operativi

Un *Aderente* potrà chiedere all'Organizzatore dell'IS l'annullamento di un contratto concluso mediante domanda inviata per telefax o per email al market maker di MELT entro la giornata in cui il contratto è stato concluso.

Nella domanda dovranno essere indicati tutti gli elementi necessari per identificare il contratto del quale si chiede l'annullamento, nonché la motivazione della sua richiesta.

La richiesta di annullamento, può essere presa in considerazione solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- un evento riconducibile all'*Aderente*
- una perdita attesa superiore a Euro 1.000 per il cliente dell'*Aderente* derivante da disguido operativo non direttamente imputabili allo stesso cliente.

Se la richiesta ha i requisiti per l'accoglimento il *Chief Financial Officer* (o un suo delegato), valutate le circostanze del caso, anche in relazione ai mutamenti delle condizioni di mercato verificatisi tra il momento dell'immissione della *PdN* dichiarata errata e la richiesta di annullamento, potrà, previo accordo delle controparti, disporre provvedimenti tendenti ad annullare il contratto ovvero a ridurre o ad eliminare gli effetti del disguido operativo.

7. Obblighi dell'Organizzatore

7.1 Pre-Trade e Post-Trade Transparency

Banca popolare dell'Emilia Romagna come previsto dall'art. 33 del Regolamento Mercati, rende disponibili le informazioni pre-negoziazione e post-negoziazione concernenti l'operatività svolta sull'IS durante il normale orario di contrattazione.

L'informativa pre-negoziazione viene resa disponibile nel sito internet www.himtf.com nella sezione riservata all'IS delle obbligazioni del gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna (MELT).

In particolare per ciascun *strumento finanziario* è data visibilità di:

- miglior prezzo in acquisto e in vendita con le relative quantità
- dettaglio dell'ultimo contratto concluso: prezzo, quantità, data, ora.

Tali informazioni sono pubblicate non appena accessibili durante l'orario di contrattazione di MELT e rimangono accessibili fino al loro aggiornamento, ovvero fino al momento del successivo scambio.

L'informativa post-negoziazione è resa disponibile nel sito internet www.gruppobper.it nella sezione riservata all'IS delle obbligazioni del gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna (MELT).

In particolare, l'Organizzatore dell'IS pubblica per ciascun *strumento finanziario*, entro l'inizio della giornata successiva di negoziazione e relativamente all'ultima seduta di contrattazione e al mese corrente, il prezzo di chiusura giornaliero.

Inoltre, su richiesta, l'organizzatore del mercato renderà disponibili entro il terzo giorno lavorativo di ciascun mese e, relativamente all'operatività complessiva del mese precedente, le seguenti informazioni:

- il numero di contratti conclusi;
- le quantità complessivamente negoziate ed il controvalore scambiato;
- il prezzo minimo e il prezzo massimo;

- il prezzo medio ponderato relativo ai contratti conclusi in acquisto e in vendita;
- il prezzo, la quantità e la data dell'ultimo contratto concluso.

7.2. Comunicazioni

Il *Chief Financial Officer* darà tempestiva comunicazione sul sito internet del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna di qualsiasi informazione relativa agli orari ed ai giorni di negoziazione, nonché tutte le informazioni sulle modalità di negoziazione, *ammissione*, sospensione e revoca alla quotazione degli strumenti finanziari.

8. Obblighi degli Aderenti

Ciascun *Aderente* risponde in proprio per l'esattezza delle comunicazioni contrattuali inserite nel sistema per conto dei propri clienti che operano nel suddetto IS e per l'esecuzione dei relativi contratti conclusi.

Gli *Aderenti* hanno l'obbligo di portare a conoscenza di tutti i soggetti per i quali operano tutte le regole di funzionamento di MELT e le modalità di diffusione delle informazioni fornite ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento Mercati .

9. Esercizio della Vigilanza

L'esercizio della Vigilanza sul rispetto delle regole di funzionamento del sistema si articola su tre differenti livelli:

- controlli di primo livello (c.d. controlli di linea), volti ad assicurare la corretta esecuzione delle singole operazioni, avvalendosi di appositi strumenti di monitoraggio messi a disposizione dall'Organizzatore dell'IS, la cui responsabilità è affidata alla Direzione Finanza e Capital Management di Gruppo.
- i controlli di secondo livello, tesi a garantire la corretta gestione dei rischi sono affidati al Servizio Rischi Finanziari, mentre la verifica di conformità viene effettuata dal Servizio Compliance di Gruppo che assicura l'analisi ed il monitoraggio del sistema di normative nazionali ed internazionali, occupandosi di promuovere e sovrintendere gli interventi volti a garantire l'adeguamento del Regolamento di MELT.
- i controlli di terzo livello sono svolti dalla Direzione Revisione Interna di Gruppo che ha il compito di assicurare il controllo e la revisione interna del presidio complessivo di MELT.

10. Disposizioni finali

Il *Chief Financial Officer* diffonderà, avvalendosi della competente funzione, con tempestività, agli *Aderenti* e, se previsto, alla Consob (ex art. 21 del Regolamento Mercati adottato dalla Consob con delibera n°16191 del 29 ottobre 2007), le informazioni relative alle integrazioni e modifiche del presente Regolamento.

Appendice

Aderenti

I soggetti che hanno accesso alle sedi di esecuzione (*Trading venues*) e che sono ammessi ad operare su MELT.

Ammissione alla negoziazione/quotazione

Indica l'ammissione di uno *strumento finanziario* alla negoziazione su MELT.

Bid/ask spread

Differenza tra *prezzo denaro (bid)* e *prezzo lettera (ask)*, denominata anche differenziale *denaro-lettera*.

Book di negoziazione

E' l'insieme delle *Proposte di Negoziazione* presenti sull'*IS* relative ad uno *strumento finanziario* ammesso alla quotazione: il prezzo in acquisto/vendita e le relative quantità.

Calendario Target

Trans-european Automated Real-time Gross-settlement Express Transfer system.
E' il calendario utilizzato dal sistema europeo di regolamento lordo degli scambi monetari.

Comitato di Gestione dell'Internalizzatore Sistemico

Organo deputato alla supervisione dell'organizzazione e del funzionamento di MELT.

Chief Financial Officer

Posto a capo della Direzione Finanza e Capital Management di Gruppo si occupa della gestione e dell'indirizzo delle attività inerenti ai portafogli di proprietà della Banca, così come della gestione del rischio tasso derivante dalla struttura del passivo e dell'attivo. E' responsabile per le politiche di liquidità di breve e medio/lungo termine di Gruppo e di supporto nella gestione della liquidità delle Controparti Istituzionali e dei clienti Large Corporate. Predisponde analisi e stime sull'andamento dei ratio di capitale.

Controparti Qualificate

Si intendono, ai sensi dell'art 6 comma 2-quater lett. D) punto 1. del D.Lgs 58/1998, le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

Fascia oraria di negoziazione

Indica la fascia d'orario compresa fra l'apertura e la chiusura delle negoziazioni.

Giorni di mercato aperto

Giorni nei quali MELT è aperto. Possono essere indicati anche come sedute di negoziazione.

Internalizzatore Sistemático (IS)

E' il sistema d'internalizzazione sistemática introdotto dalla direttiva 2004/39/CE (c.d. direttiva MiFID), disciplinato dal Regolamento Mercati adottato dalla CONSOB con delibera n°16191 del 29 ottobre 2007 e definito dall'art. 1 comma 5-ter del Testo Unico della Finanza.

Per "internalizzatore sistemático" si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistemático negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (art. 1, comma 5-ter, T.U.F).

Limiti di variazione dei prezzi

Limiti massimi di variazione dei prezzi delle *Proposte di Negoziazione* rispetto al:

- prezzo di chiusura, registrato al termine della precedente seduta di negoziazione;
 - prezzo dell'ultimo contratto concluso registrato nella seduta di negoziazione in corso.
- Sono fissati dal *Chief Financial Officer*, sentito il Comitato e spesso definiti come "Limiti".

Lotto minimo negoziabile

Indica il taglio minimo per ciascun *strumento finanziario* ammesso alle negoziazioni su MELT.

Possono essere negoziati sull'*internalizzatore* quantitativi pari al lotto minimo o ad un multiplo del lotto minimo stesso. Il lotto minimo negoziabile è fissato dal *Chief Financial Officer*.

Market Maker

Per "market maker" si intende il soggetto che si propone sui *mercati regolamentati* e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti (art. 1 comma 5-quater T.U.F).

Meliorbanca è "market maker" unico del MELT.

MelTrading (MELT)

Denominazione dell'*Internalizzatore Sistemático* oggetto del presente Regolamento.

Mercati Regolamentati

I mercati regolamentati di cui all'art. 63, comma 2 e seguenti del T.U.F. e relative disposizioni di attuazione, nonché gli altri mercati regolamentati autorizzati dalle autorità competenti del paese di origine, presentano le seguenti caratteristiche:

- sono disciplinati da regole emesse o approvate dalle autorità del paese d'origine del mercato, che definiscono le condizioni operative e di accesso nonché quelle che un contratto deve soddisfare per essere efficacemente trattato
- hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che i contratti derivati siano soggetti alla costituzione di margini giornalieri che forniscono una protezione adeguata
- funzionano regolarmente.

Negoziazione Continua

Indica la modalità di negoziazione che prevede l'inserimento e la cancellazione di *Proposte di Negoziazione* finalizzata alla conclusione immediata di contratti.

Ordine al meglio

Gli ordini al meglio possono essere immessi solo in fase di *negoziazione continua*.

L'immissione di una proposta senza limite di prezzo in acquisto/vendita determina l'abbinamento con una o più proposte di vendita/acquisto aventi prezzi più convenienti esistenti al momento della sua immissione e fino ad esaurimento delle quantità disponibili.

Ordine a prezzo limitato

Un ordine si definisce a prezzo limitato o con limite di prezzo quando può essere eseguito solo a prezzi non peggiori (inferiori in caso di acquisto e superiori in caso di vendita) rispetto al prezzo limite.

Outsourcer

Fornitore esterno di una specifica tecnologia, a cui è affidata una definita attività sulla base di un rapporto regolato da uno specifico contratto..

Plain Vanilla

Le obbligazioni plain vanilla sono strumenti finanziari caratterizzati da una struttura semplice, assimilabile a quella dei titoli di Stato e che non presentano opzionalità; sono strumenti comprensibili con immediatezza anche da un investitore medio.

Prezzo denaro (Bid)

Prezzo al quale il *market maker* è disposto ad acquistare una determinata quantità dello strumento finanziario sul quale fa mercato.

Prezzo lettera (Ask)

Prezzo al quale il *market maker* è disposto a vendere una determinata quantità dello strumento finanziario sul quale fa mercato.

Prezzo di chiusura

Prezzo indicativo rilevato alla chiusura della seduta di negoziazione

Proposte di Negoziazione (PdN)

Indica l'ordine di acquisto o di vendita inserito in MELT da un *Aderente* o dal *market maker*. Le *PdN* contengono le informazioni essenziali stabilite dal *Chief Financial Officer* per l'esecuzione dell'ordine: codice del titolo, tipo di operazione (acquisto o vendita), caratteristiche di prezzo proposte, quantità richiesta o offerta, data e orario di immissione. In difetto di anche uno soltanto degli elementi necessari, le *PdN* non possono essere immesse nel sistema.

Quote Driven

Sistema caratterizzato dalla presenza di operatori specializzati (*market makers*), che si impegnano ad esporre con continuità le quotazioni alle quali sono disposti ad acquistare o vendere determinate quantità di strumenti finanziari. Il *market maker* espone con continuità due prezzi: un prezzo (definito anche *denaro* o *bid*) al quale è disposto ad acquistare una determinata quantità dell'attività sulla quale fa mercato, ed un prezzo (definito anche *lettera* o *ask*) al quale è disposto a vendere una quantità della stessa attività.

Strumenti Finanziari

Sono gli strumenti finanziari, così come definiti dall'art. 1 comma 2 del T.U.F. e ammessi alla negoziazione su MELT.

Tick

Indica il valore minimo di scostamento dei prezzi delle *Proposte di Negoziazione* per ciascuno degli strumenti finanziari negoziabili su MELT. Tali scostamenti sono indicati al paragrafo 6.2 del presente Regolamento.